

N. R.G. 50/2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai

Presidente Relatore

dott. Emilia Grassi

Giudice

dott. Massimiliano Magliacani

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto il ricorso per omologazione del concordato preventivo di [REDACTED]

[REDACTED],

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. In data 3 maggio 2023 la società [REDACTED] rappresentata dalla Sig.ra [REDACTED] in qualità di Amministratore Unico, assistita e difesa dall'Avv.to Andrea Unia depositava domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ricorso ex. art. 44, co. 1, lettera a) C.C.I.I., con richiesta di concessione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 44 e 54, comma 4, delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori per la durata di quattro mesi.

In data 22/5/2023 l'Avv. Francesco Miccoli depositava, per conto di n. 7 ex dipendenti, ricorso per apertura di Liquidazione Giudiziale stante il mancato rispetto di accordo di rateizzazione di emolumenti pregressi.

In data 03/07/2023, la ricorrente ha depositato i documenti previsti dall'art. 39 commi 1 e 2, nel rispetto dei termini assegnati dal Tribunale scadenti il 4/7/2023, richiedendo al Tribunale, verificata la idoneità alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, la completezza e la regolarità della documentazione, acquisito il parere del commissario giudiziale, di emettere decreto di apertura alla procedura di concordato preventivo ex. art. 47 C.C.I.I.



2. Con decreto 19 luglio 2023, da intendersi qui integralmente richiamato, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.

La proposta, in continuità diretta, prevede la liquidazione degli asset relativi al ramo di azienda edilizia e la prosecuzione dell'attività di estrazione materiale da cava.

La proposta prevede il realizzo dei seguenti flussi:

ATTIVO	CONTABILI 05/05/2023	VALORI DI PIANO ASSET	VALORI PIANO DA FLUSSI	VALORI TOTALI
			1.546.113,83 €	1.546.113,83 €
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.119,29 €	- €		- €
TERRENI E FABBRICATI	239.857,48 €	244.500,00 €		244.500,00 €
IMPIANTI E MACCHINARIO	149.607,76 €	- €		- €
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC.	270.838,50 €	- €		- €
ALTRI BENI MATERIALI	88.361,08 €	- €		- €
RIMANENZE	371.095,53 €	44.250,00 €		44.250,00 €
CLIENTI	1.282.346,27 €	482.982,97 €		482.982,97 €
ALTRI CREDITI	63.334,84 €	5.642,70 €		5.642,70 €
CREDITI TRIBUTARI	68.950,58 €	- €		- €
ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOBILIZ.	- €	- €		- €
DEPOSITI BANCARI E POSTALI ATTIVI	29.416,26 €	39.898,91 €		39.898,91 €
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	- €			
<b>TOTALE</b>	<b>2.566.927,59 €</b>	<b>817.274,58 €</b>	<b>1.546.113,83 €</b>	<b>2.363.388,41 €</b>

che andrebbero a remunerare i creditori come segue:

- integrale pagamento delle spese di procedura;
- integrale pagamento dei crediti prededucibili vantati dai professionisti che hanno assistito la ricorrente nella predisposizione del piano;
- integrale pagamento del credito assistito dal pegno;
- integrale pagamento dei crediti privilegiati dei dipendenti di cui al 2751 bis n. 1 c.c. - dei professionisti (art. 2751 bis n. 2 c.c.) – integrale pagamento dei crediti assistiti dal privilegio ex art 2751 bis n. 5 – integrale pagamento dei crediti assistiti da privilegi speciali – **integrale pagamento dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 grado primo – (classe 1 – 2 – 3 e 4);**
- riconoscimento del 40% ai titolari di credito di cui al 2752 comma 1 e 3 c.c. a seguito di transazione fiscale – (classe 5);
- riconoscimento del 38% ai titolari di credito di cui al 2752 c.c. relativo alle Accise – (classe 6);



- riconoscimento del 30% ai titolari di credito di cui al 2752 comma 4 c.c. – grado 20 – (classe 7);
- riconoscimento di una quota di interessi sui privilegiati pari a 75.322,88 euro a favore dei creditori privilegiati pagati al 100%;
- riconoscimento del 22% ai crediti degradati a seguito di transazione fiscale – (classe 8);
- riconoscimento del 21% ai crediti degradati ai fornitori su cui gravano le accise – (classe 9);
- riconoscimento del 20% ai crediti degradati ex art 2752 comma 4 – grado 20 – (classe 10);
- riconoscimento del 19,80% ai crediti vantati dai fornitori considerati strategici – (classe 11);
- riconoscimento del 18,50% ai crediti vantati dai fornitori chirografari considerati come imprese minori - (classe 12);
- riconoscimento del 18% ai crediti vantati dai fornitori vari - (classe 13);
- riconoscimento del 15,68% ai crediti chirografari ab origine- (classe 14).

E' previsto l'accantonamento un fondo rischi generico di 75.000 euro.

**Il tutto entro 5 anni dall'omologa.**

A seguito della revisione del commissario giudiziale con la relazione ex art. 105 C.C.I.I., il fondo rischi si riduce, essendo richieste per il soddisfacimento dei creditori ulteriori risorse per € 36.630,38.

3. I risultati delle operazioni di voto sono i seguenti:

hanno votato favorevolmente le classi 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13 e 14 ovvero 8 classi su 14 previste e quindi la maggioranza delle stesse.

**Dunque, non è rispettato il comma 5 dell'art 109 CCII, primo periodo, non avendo votato a favore la totalità delle classi, né il secondo periodo, essendovi classi in cui non hanno votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe e non essendo neppure raggiunto il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.**

4. Non essendo raggiunte le maggioranze previste, la debitrice ha chiesto comunque l'omologazione del concordato preventivo, ricorrendo i presupposti di cui





all'art. 112 c. 2 C.C.I.I. ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per procedere al giudizio di omologazione.

Il provvedimento di fissazione è stato iscritto nel Registro delle imprese a norma dell'art. 48 C.C.I.I. e notificato al commissario giudiziale e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso.

5. Non è stata proposta alcuna opposizione.

Hanno proposto opposizione nel termine perentorio di 10 giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 48 c. 2 C.C.I.I. i seguenti creditori:

In particolare, trattandosi di concordato in continuità aziendale, ha eccepito con l'opposizione il difetto di convenienza della proposta.

Sul punto, come verificato dal commissario giudiziale, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. (v. art. 112 C.C.I.I.)

6. Il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole con parere depositato ai sensi dell'art. 48 c. 2 C.C.I.I.

7. Sussistono le condizioni per omologare il concordato preventivo.

7.1. La procedura si è regolarmente svolta (risultano rispettate le prescrizioni previste nel decreto di ammissione alla procedura con particolare riferimento al deposito delle somme previste a titolo di acconto delle spese di procedura nonché i tempi indicati nella stessa; non risultano effettuati atti non autorizzati, così come non risultano esser stati commessi, dopo l'ammissione al Concordato, atti in frode alle ragioni dei creditori).

7.2. La proposta è ammissibile (si richiama integralmente, sul punto, il decreto di ammissione del concordato preventivo) e, come attestato anche dal commissario giudiziale, le classi sono state correttamente formate ed è garantita la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.

7.3. Come attestato dal commissario giudiziale, sussiste il requisito della fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.



7.4. Come sopra detto, **non sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 109 C.C.I.I.** e il debitore ha chiesto che, trattandosi di concordato in continuità aziendale, lo stesso sia omologato **a norma dell'art. 112 c. 2 C.C.I.I.**

Condividendo il parere del commissario giudiziale, ritiene il Tribunale che ricorrano congiuntamente le condizioni di cui alla suddetta norma:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione: emerge, in effetti, che il valore stimato di liquidazione sarebbe distribuito integralmente tra i creditori prededucibili e tra quelli appartenenti alle prime 3 classi.
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
- c) **nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;**
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione: hanno votato a favore 5 classi di creditori privilegiati.

8. Il concordato prevede la continuità aziendale diretta e dunque non è necessaria la nomina di un liquidatore.

Appare, comunque, opportuno prevedere che sia il commissario giudiziale a sovrintendere alle operazioni di vendita del minimo patrimonio immobiliare di cui la debitrice è proprietaria e ad eseguire il controllo dell'adempimento del concordato come da indicazioni di cui in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:

omologa la proposta di concordato preventivo di [REDACTED] alle condizioni indicate nel ricorso.

- Il commissario giudiziale **sorveglierà l'adempimento del concordato a norma dell'art. 118 C.C.I.I.** e riferirà al giudice delegato sullo stato di adempimento della proposta concordataria e su eventuali criticità con rapporti riepilogativi (ogni 6 mesi successivi)



alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1), redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e li trasmetterà ai creditori.

- Il commissario giudiziale è incaricato di procedere alle vendite degli immobili, anche mediante procedure competitive.
- Le somme costituenti l'attivo concordatario confluiranno sul conto della procedura e i pagamenti saranno effettuati direttamente dal Commissario Giudiziale, nel rispetto del piano.
- **Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9 CCII.**
- In ogni caso, nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale
- Al giudice delegato è rimesso ogni ulteriore provvedimento.

**Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 48 c. 5 C.C.I.I.**

Livorno, 14/02/2024.

IL PRESIDENTE RELATORE  
*dott. Gianmarco Marinai*

